

Direzione Opere Pubbliche

**Principali novità
normative e
giurisprudenziali**

Dal 12 al 16 dicembre

Provvedimenti e Atti Normativi

ANAC: esenti dall'obbligo di fascicolo virtuale obbligatorio SOA e chi utilizza piattaforme telematiche

L'obbligo, in vigore dal 9 novembre scorso, di utilizzo del Fascicolo virtuale dell'operatore economico per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione agli appalti pubblici non riguarderebbe tutti: **le stazioni appaltanti che utilizzano piattaforme telematiche, le SOA e le stazioni appaltanti che gestiscono elenchi di operatori economici possono continuare a svolgere tali verifiche, in via transitoria, con le modalità tradizionali** previste dall'articolo 40 comma 1 del decreto del presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Con un futuro provvedimento dell'Autorità saranno disciplinate le modalità per l'accesso al fascicolo. Nelle more, il comunicato del presidente ANAC ricorda quali sono le modalità transitorie di svolgimento delle verifiche sul possesso dei requisiti: **le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e continuare a verificarne la veridicità.**

Al momento, il sistema consente l'utilizzo del FVOE soltanto previa acquisizione del CIG. Pertanto, in relazione agli istituti per i quali non è richiesta l'acquisizione del CIG quali, ad esempio, gli elenchi di operatori economici, la verifica sul possesso dei requisiti è svolta con le modalità attualmente vigenti. ANAC ribadisce, infine, che, in via transitoria, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli operatori economici..

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

ANAC: se la piattaforma telematica non è funzionante, il candidato non può essere escluso dalla gara d'appalto

Non può essere escluso dalla gara un concorrente che ha caricato la documentazione dell'appalto sulla piattaforma telematica entro la scadenza del termine, ma **non è riuscito a finalizzare l'invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore.** In questo caso è **doverosa la riapertura dei termini** per la presentazione delle offerte.

Secondo l'Autorità, inoltre, "non è conforme ai principi di tempestività e correttezza del Codice dei contratti pubblici" l'operato delle Stazioni appaltanti che hanno atteso più di 15 giorni prima di contattare il Gestore del Sistema per avere riscontro sull'esistenza del malfunzionamento segnalato dall'impresa e, nonostante la conferma, da parte del Customer Care, del malfunzionamento temporaneo nel

servizio di upload dei documenti di partecipazione, non hanno riaperto i termini della gara.

Non sarebbe quindi conforme alla normativa di settore e ai principi elaborati dalla giurisprudenza e dall'Autorità, **il rigetto della richiesta avanzata dall'istante di riapertura dei termini per la presentazione delle offerte.**

Per maggiori dettagli, cliccare [qui](#).

Focus Giurisprudenza

TAR Lazio, Latina, sez. I, 9 dicembre 2022 n. 935

Il Collegio ha chiarito che il criterio della "territorialità" deve ritenersi **illegittimo solo laddove posto come requisito di partecipazione alla gara**, impattando frontalmente una previsione di tal tipo con i principi del "*favor participationis*" e della "*par condicio*" tra i concorrenti, in ogni possibile loro declinazione (Cons. Stato, Sez. V, 15.5.19, n. 3147); invece, **ove detto criterio venga posto quale requisito di esecuzione del contratto o rilevi come parametro per l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo**, come nel caso di specie, **la valutazione della compatibilità della clausola con i principi che informano la materia della contrattualistica pubblica dev'essere condotta caso per caso** (TAR Calabria, Rc, Sez. I, 30.11.21, n. 901),

La richiesta dell'indicazione della dislocazione del centro di assistenza il più vicino possibile al luogo in cui è installata la tecnologia non può essere letta a vantaggio di particolari imprese con sede sul territorio pontino ma nell'ottica della migliore efficienza del servizio, anche alla luce della e indicazioni precise sui tempi d'intervento proprie del Capitolato speciale d'appalto.

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).

Consiglio di Stato, sez. V, 10 novembre 2022, n. 9879

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul tema dell'obbligatorietà dei Criteri ambientali minimi, anche detti "CAM". In particolare, secondo la tesi dell'appellante, la *lex specialis* di gara non conteneva il richiamo alla disciplina dei CAM riferibili all'oggetto dell'appalto, né tanto meno che la disciplina di gara fosse conforme ai CAM applicabili nel caso di specie.

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello del ricorrente, evidenziando che, in tema di disposizioni normative in materia di CAM **le relative prescrizioni non si risolvono in norme programmatiche, bensì costituiscono obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti**, come si desume dall'art. 34 comma 3 del d.lgs. 50/2016 che sancisce che "*L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli*

affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione". **La funzione dell'obbligatorietà dei CAM**, dunque, risiede nell'esigenza di **garantire che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi abbia l'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali**, nonché quello di promuovere dei modelli di produzione e di consumo più sostenibili.

Pertanto, dall'obbligatorietà dei CAM ne consegue che **essi**, anche se non formalmente richiamati, **devono ritenersi recepiti sotto il profilo sostanziale nella legge di gara**, considerato che **la loro assenza** non comporta un vizio di legittimità della *lex specialis* di gara ma **una mera carenza formale..**

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).